FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 248/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1362 pfi 25-26 adottato nei confronti dei Sig.ri Y. S. (matr. 3328428), M. T. (matr. 2711559), Massimo PARRA, Alessandro MAIONE e della società CB ACADEMY SSD, avente ad oggetto la seguente condotta:

  Y. S. (matr. 3328428), all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. D. C.D.G. Motta Visconti ed attualmente tesserato per la società CB Academy S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in data 20.5.2026 presso l'impianto sportivo di Gudo Visconti (MI) adiacente al centro sportivo in uso alla CB Academy S.S.D. a r.l., partecipato unitamente al calciatore sig. M. T. ad una seduta di allenamento/provino svolta con calciatori tesserati per la CB Academy S.S.D. a r.l., pur essendo tesserato per la Pol. D. C.D.G. Motta Visconti ed in assenza del nulla osta di tale ultima società;

  M. T. (matr. 2711559), all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Pol. D. C.D.G. Motta Visconti ed attualmente tesserato per la società CB Academy S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in data 20.5.2026 presso l'impianto sportivo di Gudo Visconti (MI) adiacente al centro sportivo in uso alla CB Academy S.S.D. a r.l., partecipato unitamente al calciatore sig. Y. S. ad una seduta di allenamento/provino svolta con calciatori tesserati per la CB Academy S.S.D. a r.l., pur essendo tesserato per Pol. D. C.D.G. Motta Visconti ed in assenza del nulla osta di tale ultima società;

  Massimo PARRA, dirigente tesserato per la società CB Academy S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2.6 del dal Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025 - 2026 del Settore Giovanile e Scolastico per avere lo stesso, in data 20.5.2026 presso l'impianto sportivo comunale di Gudo Visconti (MI) adiacente al centro sportivo in uso alla CB Academy S.S.D. a r.l., partecipato impartendo indicazioni tecniche ed organizzative ad una seduta di allenamento/provino svolta con calciatori tesserati per tale società alla quale sono stati ammessi anche i calciatori minorenni sigg.ri Y. S. e M. T., all'epoca dei fatti tesserati per la Pol. D. C.D.G. Motta Visconti, in assenza del nulla osta di tale ultima società;

  Alessandro MAIONE, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società CB Academy S.S.D. a r.l., in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dal paragrafo 2.6 del Comunicato Ufficiale n. 1 della stagione sportiva 2025-2026 del Settore Giovanile e Scolastico, per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che in data 20.5.2026 presso il campo sportivo comunale di Gudo Visconti (MI), adiacente al centro sportivo in uso alla CB Academy S.S.D. a r.l., il sig. Massimo Parra prendesse parte impartendo indicazioni tecniche ed organizzative ad una seduta di allenamento/provino svolta con calciatori tesserati per tale società

alla quale sono stati ammessi anche i calciatori minorenni sigg.ri Y. S. e M. T., all'epoca dei fatti tesserati per la società Pol. D. C.D.G. Motta Visconti, in assenza del nulla osta di tale ultima società;

CB ACADEMY SSD, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi d'incolpazione erano tesserati i sigg.ri Massimo Parra ed Alessandro Maione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
  - Sig. Y. S. (matr. 3328428),
  - Sig. M. T. (matr. 2711559),
  - Sig. Massimo PARRA,
  - Sig. Alessandro MAIONE,
  - Società CB ACADEMY SSD, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alessandro Maione;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Y. S. (matr. 3328428),
  - 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. M. T. (matr. 2711559),
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Massimo PARRA,
  - 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Alessandro MAIONE,
  - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società CB ACADEMY SSD;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 16 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò